



## *Il Prefetto della Provincia di Livorno*

Prot. 37712/19/WA/ Area III

Fasc.3722/17/WA/Area III

**PREMESSO:**

che, nel territorio di questa provincia, la S.S. n. 1 Aurelia e la S.R. 206 Emilia attraversano numerosi centri abitati densamente popolati nell'ambito dei quali l'elevato traffico di autoveicoli adibiti al trasporto di merci si aggiunge al già intenso traffico veicolare locale;

che tale promiscuità costituisce causa di maggiore sinistrosità e di elevato tasso di inquinamento acustico ed atmosferico, determinando, soprattutto nel periodo estivo, situazioni di disagio, di intralcio e di pericolo sia per la sicurezza della circolazione che per l'incolumità e la salute delle persone;

**ATTESO** che, per il trasporto di merci su lunghe percorrenze, la principale alternativa alle suddette arterie è costituita dall'autostrada A12;

**CONSIDERATO** che, opportunamente consultati da questa Prefettura, gli Enti territoriali interessati (Provincia di Livorno e Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano M.mo), la locale Camera di Commercio, l'ANAS e la SAT hanno concordato sull'opportunità che anche per il corrente anno, come già positivamente sperimentato negli anni passati, sia adottato un provvedimento che preveda la deviazione del traffico pesante dalle anzidette strade ordinarie all'autostrada A12;

**CONSIDERATO**, altresì che da parte della Associazioni di categoria del settore autotrasporti, del pari consultate da questa Prefettura, non sono state prospettate controindicazioni all'adozione del provvedimento in questione;

**RITENUTO** che la limitazione della circolazione dei mezzi pesanti sulla S.S. n. 1 Aurelia e sulla S.R. n. 206 Emilia, in quanto funzionale a preminenti esigenze di sicurezza della circolazione e quindi di salvaguardia dell'incolumità delle persone, debba essere disposta per il periodo dal **01 luglio al 31 agosto**, in quanto prevedibilmente interessato da una maggiore congestione del traffico veicolare per la concomitanza con l'esodo estivo, con esclusione, peraltro, della fascia oraria notturna compresa tra le 22,00 e le 07,00;

**VISTA** la nota prot.19-3863 del 6/5/2019, con la quale la locale Sezione Polizia Stradale ha comunicato che il presente decreto prefettizio possa essere articolato nella sostanza analogamente a quanto disposto per il precedente anno e relativamente al periodo 01 luglio al 31 agosto 2019.

**VISTA** la nota n.3866 del 15/6/2017, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'esprimere parere favorevole all'adozione del sopraindicato provvedimento per l'anno 2017, ha precisato che il predetto parere rimane valido, anche ai fini dell'adozione di analogo provvedimento per gli anni successivi, qualora non intervengano modifiche nell'assetto viario nell'area interessata dalla limitazione alla circolazione;



## *Il Prefetto della Provincia di Livorno*

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

### D E C R E T A

- art. 1 -

Al fine di evitare che nel periodo di più intenso traffico collegato al turismo estivo il tratto tra lo svincolo di Montenero - inizio del tratto della SS1 Aurelia località "Maroccone" posto al Km 307+010 della SS1 Aurelia, e precisamente nel tratto della SS1 Aurelia località "Maroccone" all'altezza del civico 230 di via del Littorale -residenza camping Cala dei Mori- fino al Km 300+100 circa della S.S.1 Aurelia in località Chioma - sia interessato anche dal transito di mezzi pesanti, la medesima arteria, nel tratto compreso tra Stagno e Rosignano Marittimo, dalle ore 7.00 alle ore 22,00 dei giorni compresi tra il **01 luglio ed il 31 agosto 2019**, è interdetta alla circolazione, in entrambi i sensi di marcia nord-sud, degli autoveicoli singoli e dei complessi veicolari a tre o più assi, e comunque di quelli aventi massa complessiva a pieno carico, così come risultante dalla carta di circolazione, superiore a 7,5 tonnellate.

Nello stesso arco temporale e nella stessa fascia oraria è, altresì, interdetta la circolazione dei medesimi sopraindicati veicoli sulla S.R. n. 206 Emilia, nel tratto compreso tra Vicarello e la rotatoria in località Malandrone (Km.5+350). Al riguardo si precisa che il punto di inizio del divieto in argomento, sulla strada SR 206 da Nord, è ricondotto allo svincolo di Vicarello (Li) di innesto/disinnesto della SGC FI-PI-LI, SR 206, centro abitato di Vicarello e si conferma, da SUD, quello già indicato nel presente provvedimento, ovvero rotatoria in località Malandrone (Km.5+350).

- art. 2 -

Nello stesso periodo la circolazione dei predetti autoveicoli sarà deviata sull'autostrada A12, nel tratto compreso tra il casello di Collesalvetti e il casello di Rosignano M.mo ovvero alternativamente la nuova barriera in località Malandrone.

- art. 3 -

Sono esclusi dal presente provvedimento:

- gli automezzi adibiti al solo trasporto di persone, le autocaravan e le roulotte;
- gli automezzi il cui viaggio abbia inizio e/o termine nell'ambito dei tratti della S.S. n. 1 e della S.R. n. 206 cui si riferiscono le limitazioni disposte o in località raggiungibili unicamente con le medesime arterie (per es.: veicoli interessati ad operazioni di carico e scarico, quelli che partecipano a fiere e mercati, quelli per i quali sia documentata l'impossibilità di percorrere vie alternative, etc...);
- mezzi d'opera di cui all'art. 54, lett. n. del C.d.S.;
- mezzi che trasportano carburante destinato alla rete distributiva e che effettuano il carico presso la Raffineria di Stagno o il



## *Il Prefetto della Provincia di Livorno*

Terminal Costiero per il solo tratto della S.R. n. 206 Emilia compreso tra Vicarello e San Pietro in Palazzi.

- art. 4 -

Restano salve le disposizioni di cui al decreto prefettizio Prot.uscita n.69994 del 28/12/2018, concernente il divieto di circolazione nei giorni festivi fuori dai centri abitati per i veicoli e i complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva superiore a 7,5 tonn.

- art. 5 -

Gli Organi di Polizia Stradale, ivi compresi quelli locali, sono incaricati di esercitare un' incisiva vigilanza al fine di assicurare il rispetto del presente provvedimento.

- art. 6 -

La Provincia di Livorno e le Amministrazioni Comunali interessate, l'ANAS e la SAT, secondo rispettiva competenza, cureranno l'apposizione della necessaria segnaletica di prescrizione e di indicazione degli itinerari alternativi autostradali.

- art. 7 -

Il Presidente della Provincia di Livorno, i Sindaci dei Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo, il Dirigente del Compartimento ANAS di Firenze e gli Organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento, avverso al quale è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana, ovvero ancora ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 30, 60 e 120 giorni dalla legale conoscenza.

Livorno, 06/06/2019

F.to IL PREFETTO  
Tomao